

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
915/2017/R/COM**

**REVISIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/com 224/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 224/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/com 91/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/com (di seguito: deliberazione 581/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 700/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- il documento per la consultazione 14 dicembre 2017, 865/2017/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 865/2017/R/efr);
- la lettera dell’Acquirente Unico del 30 novembre 2017, prot. Autorità 39182 (di seguito: lettera 30 novembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito anche: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la medesima legge 129/10 sancisce che la misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall’Acquirente Unico o Gestore del SII è determinata dall’Autorità e posta a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori;

- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- la legge 124/17 prevede tra gli obiettivi da raggiungere ai fini del completo superamento dei regimi di tutela, in merito ai quali l'Autorità è tenuta ad inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, *ex* articolo 1 comma 66, alla lettera c), l'operatività del Sistema Informativo Integrato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/com 201/10, l'Autorità ha emanato le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati ed ha, altresì, previsto che l'Acquirente Unico (di seguito: AU) adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata;
- la medesima deliberazione, come successivamente modificata dalla deliberazione 486/2014/R/com, all'articolo 3 prevede che entro il 30 novembre di ciascun anno l'AU invii all'Autorità una comunicazione contenente la relazione descrittiva e la stima dei costi per la realizzazione e la gestione del SII riferiti all'anno successivo, ai fini dell'approvazione;
- l'Autorità, sulla base della stima dei costi inviati da Acquirente Unico con lettera 29 novembre 2010, ha fissato, con la deliberazione ARG/com 224/10, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII pari a 0,0137 euro per punto di prelievo per mese;
- successivamente, sulla base della stima dei costi inviati da AU con lettera 1 giugno 2011, che ha evidenziato una sostanziale diminuzione dei costi previsti nella prima fase di implementazione del SII legata a una differente allocazione temporale dei costi complessivi di implementazione, l'Autorità ha ridotto, con la deliberazione ARG/com 91/11, il suddetto corrispettivo a 0,0081 euro per punto di prelievo, per mese;
- con la deliberazione 581/2013/R/com, a partire dal 1 gennaio 2014, è stato rivisto il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII fissandone il valore a 0,0100 euro per punto di prelievo, per mese, alla luce di quanto comunicato da AU in relazione agli investimenti previsti nel periodo 2014-2016 finalizzati alla piena implementazione del SII;
- a seguito della deliberazione 296/2014/R/gas, con cui l'Autorità ha avviato l'estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU, con la deliberazione 486/2014/R/com è stata estesa

l'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII al settore del gas naturale e, in particolare, che il corrispettivo trovi applicazione nei confronti di ciascun Utente della distribuzione in ragione del numero dei punti di riconsegna nella propria titolarità, coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico;

- con la medesima deliberazione 486/2014/R/com, al fine di garantire una razionalizzazione del processo, grazie anche alla riduzione dei passaggi e delle relative comunicazioni, è stato previsto che il corrispettivo per il SII venga calcolato direttamente dal Gestore del SII e da questi fatturato, secondo modalità operative dallo stesso definite ed opportunamente pubblicizzate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- negli ultimi anni, con l'obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e terzietà nella gestione dei principali processi commerciali dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché dei processi funzionali alla regolazione delle partite fisiche ed economiche in entrambi i settori, l'Autorità ha profondamente innovato l'insieme delle regole preposte al corretto funzionamento dei mercati *retail* dell'energia emanando le direttive funzionali allo sviluppo del SII, coerentemente con le attività ad esso assegnate;
- con riferimento al settore elettrico, in cui sono ormai consolidati, tra gli altri, i processi di voltura, *switching*, attivazione dei servizi di ultima istanza, gestione dei contratti di trasporto e dispacciamento, lo sviluppo del SII e l'ampliamento del RCU, nonché dell'infrastruttura tecnologica sottostante, hanno permesso di centralizzare molte delle attività funzionali al *settlement* - tra cui in particolare l'aggregazione delle misure orarie - e l'attività di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto a partire dai dati di competenza gennaio 2018;
- in dettaglio, i principali provvedimenti dall'Autorità che hanno determinato lo sviluppo del SII con riferimento al settore elettrico sono correlati a:
 - regolazione dello *switching* attraverso l'utilizzo del SII nel caso di punti di prelievo attivi, unitamente alla gestione della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza, (*deliberazione 487/2015/R/eel*);
 - disposizioni in merito all'estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel RCU del SII, (*deliberazione 628/2015/R/eel*);
 - disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di comunicazione della sottoscrizione o risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto al SII e obblighi di verifica da parte del SII circa la contestuale sussistenza di tali contratti, (*deliberazione 73/2016/R/eel*);
 - disposizioni in merito all'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, (*deliberazione 358/2016/R/eel*);

- interventi in materia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente e di attivazione dei servizi di ultima istanza (*switching* infra-mese), (*deliberazione 553/2016/R/eel*);
- definizione delle modalità e tempistiche di messa a disposizione al SII e agli utenti del trasporto dei dati di misura 2G, in accordo con le funzionalità e i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel, nonché le modalità di aggiornamento del RCU a seguito dell'installazione di un sistema di *smart metering 2G*, (*deliberazione 248/2017/R/eel*);
- disposizioni per l'assegnazione al SII del ruolo di interfaccia unica per la messa a disposizione dei dati di misura nei confronti di imprese distributrici e utenti del trasporto, (*deliberazione 594/2017/R/eel*);
- disposizioni in merito all'applicazione del trattamento orario ai fini del *settlement* per i punti di immissione e prelievo dotati di sistemi di *smart metering 2G*, per i quali il SII farà l'aggregazione delle curve di misura quortorarie giornaliere, (*deliberazione 700/2017/R/eel*);
- orientamenti in tema di accesso digitale non discriminatorio ai dati dei prelievi storici da parte dei clienti finali in bassa tensione, (*documento per la consultazione 865/2017/R/efr*);
- con riferimento al settore gas, il processo di voltura viene gestito nell'ambito del SII e sono in corso di definizione e di implementazione le disposizioni funzionali alla gestione dello *switching*, dell'attivazione dei servizi di ultima istanza e delle attività funzionali all'efficientamento del processo di *settlement*, sulla base del percorso delineato nel settore elettrico, mentre è già in corso la sperimentazione funzionale alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura;
- in dettaglio, i principali provvedimenti dall'Autorità che hanno determinato lo sviluppo del SII con riferimento al settore del gas naturale sono connessi a:
 - disposizioni relative alle prime implementazioni nell'ambito del SII per il settore del gas naturale funzionali all'implementazione dei primi processi di mercato, in particolare in tema di accreditamento delle controparti commerciali, di estensione del servizio di *pre-check* e di gestione nell'ambito del SII delle anagrafiche mensile e annuale, (*deliberazione 418/2015//R/com*);
 - regolazione della voltura attraverso l'utilizzo del SII, (*deliberazione 102/2016/R/com*);
 - disposizioni in merito all'avvio della sperimentazione concernente la messa a disposizione dei dati di misura al SII, (*deliberazione 434/2017/R/gas*);
 - orientamenti delineati con riferimento alla procedura di *switching* ed aspetti più generali dell'intero processo, quali la modalità di gestione nell'ambito del SII dell'informazione circa la sussistenza dei requisiti e dei contratti di sistema abilitanti la richiesta di *switching*, l'attivazione dei servizi di ultima istanza e le procedure di cessazione amministrativa che ne determinano l'attivazione, unitamente alla gestione dei dati di misura funzionali allo *switching*, (*documento per la consultazione 544/2017/R/com*);

- disposizioni funzionali all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU del SII, (*deliberazione 850/2017/R/gas*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera 30 novembre 2017, AU ha inviato agli uffici della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia una relazione recante la previsione dei costi del SII per l'anno 2018, redatta ai sensi dell'Allegato B della deliberazione ARG/com 201/2010, come successivamente modificata dalla deliberazione 486/2014/R/com;
- nell'ambito di tale relazione è stato evidenziato un incremento dei costi, relativo al biennio 2017 – 2018, legato soprattutto all'ampliamento e all'evoluzione della piattaforma tecnologica su cui si basa il SII, alla realizzazione della nuova piattaforma tecnologica specifica per la gestione dei dati di misura e ai costi di funzionamento e, che l'incremento dei costi sia tale per cui il livello vigente del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII necessita di adeguamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere, a partire dal 1 gennaio 2018, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII alla luce di quanto comunicato da AU in relazione agli investimenti previsti finalizzati alla piena implementazione e allo sviluppo del SII

DELIBERA

1. di modificare la Tabella 1, di cui alla deliberazione 486/2014/R/eel, nei termini di seguito indicati:

Tabella 1

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

	€Punto di prelievo/mese
Dal 1 aprile al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100
Dal 1 gennaio 2018	0,0185

2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del SII;

3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 486/2014/R/com come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni